



NOTA INFORMATIVA 11/2025

PROROGA AL 31 DICEMBRE 2025 DELLA COMUNICAZIONE PEC AMMINISTRATORI

Con la nota 25 giugno 2025 n. 127654, il MIMIT interviene sulla nota problematica della **PEC degli amministratori** rinvlando il termine per la comunicazione da parte dei gestori delle società già costituite al 1° gennaio scorso al **31 dicembre 2025**.

Rispetto al precedente termine del 30 giugno, infatti, si rileva come al Ministero sia stato rappresentato il fatto che ciò genererebbe criticità operative, esprimendosi così l'auspicio per un differimento del termine di comunicazione in questione alla data del 31 dicembre 2025.

Si invitano, inoltre, le Camere di commercio destinatarie della nota a dare seguito alle indicazioni fornite - quindi, sia riguardo alla proroga dei termini che in ordine alla conferma degli ulteriori chiarimenti - , curando la corretta diffusione dell'informazione presso le imprese.

Il MIMIT in tal modo tuttavia sposta in avanti le problematiche emerse, probabilmente in attesa di un intervento normativo che, nel frattempo, possa risolverle. Se, infatti, a prescindere dalla proroga, tutte le ulteriori indicazioni sono confermate, allora, da un lato, resta la necessità per gli amministratori di dotarsi di una propria (**esclusiva**) PEC da comunicare al Registro delle imprese e, dall'altro, in caso di inadempimento, permane il prospettato rischio di subire la **sanzione** amministrativa di cui all'art. 2630 c.c.

Ciò nonostante la decisa presa di posizione contraria da parte di Unioncamere (contenuta, a dire della circolare Assonime 15/2025, pubblicata anch'essa ieri, in una **lettera inviata** da Unioncamere **al MIMIT** il 2 aprile scorso), in cui si afferma che l'obbligo in questione è da intendersi rispettato anche comunicando la PEC della società, e non una PEC esclusiva del singolo amministratore. Gli amministratori delle società già costituite al 1° gennaio 2025, poi, non devono affatto procedere alla comunicazione nel termine indicato, ma solo in occasione di **nuove nomine o conferme**. Non sono, in ogni caso, applicabili le sanzioni amministrative *ex art. 2630 c.c.* paventate dal MIMIT, potendo procedersi solo alla sospensione della domanda di iscrizione chiedendo di regolarizzare la pratica.

Le posizioni assunte da Unioncamere sono condivise dalla citata circolare di Assonime. In particolare, quanto alla esclusività o meno della PEC, l'Associazione rileva come vi siano argomenti per ritenere preferibile la soluzione in base alla quale l'amministratore possa scegliere la PEC da comunicare, anche optando per **quella della società** presso cui svolge l'incarico. La posizione più rigorosa, infatti, si porrebbe in contrasto con il canone interpretativo generale, previsto dall'art. 1 comma 2 del DL 1/2012, secondo cui le disposizioni che recano oneri e condizioni per l'esercizio di attività economiche devono essere in ogni caso interpretate e applicate in senso ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico.

Si auspica pertanto che la proroga venga utilizzata anche per dirimere e chiarire tali problematiche.

Cordiali saluti

F. Cignolini